

N. 2184

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori LANNUTTI e MORRA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 2021 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul Consiglio superiore della magistratura

Onorevoli Senatori. – Grazie all'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto l'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati Luca Palamara è emerso in tutta la sua chiarezza quanto siano diventati moralmente corrotti il sistema delle correnti all'interno della magistratura e l'organo di autogoverno dei magistrati: il Consiglio superiore della magistratura (CSM).

I media hanno evidenziato come dal telefono portatile di Palamara, intercettato grazie a un *trojan* inoculato in relazione a un'ipotesi accusatoria portata avanti dagli inquirenti, siano state estratte circa sessantamila *chat* che hanno come protagonisti magistrati appartenenti a tutte le correnti, aspiranti a incarichi direttivi o semidirettivi, oltre che politici e magistrati interessati alle decisioni che istituzionalmente competono al CSM.

Palamara, nel tentativo di articolare la propria difesa nell'ambito del procedimento disciplinare, aveva depositato una lista di testi che comprendeva centotrentatré persone, tutte individuate tra magistrati ed esponenti politici, al dichiarato scopo di dimostrare che la contestazione disciplinare a lui singolarmente mossa altro non era che il normale modo di agire del sistema delle correnti quando doveva essere trovato un accordo per la designazione di un magistrato a un incarico direttivo.

Tale vicenda ha fatto emergere un quadro molto preoccupante che lascia intravedere un potere di condizionamento delle cosiddette « correnti » nei confronti di singoli magistrati, in aperto contrasto con il dettato costituzionale che li vuole sottoposti solo alla legge.

È, di fatto, preciso compito del Parlamento, al fine di individuare i percorsi di riforma necessari a evitare il perpetuarsi dell'inquietante situazione emersa a seguito del cosiddetto « caso Palamara », quello di conoscere gli esatti contorni del « sistema delle correnti », dei condizionamenti operati nella selezione dei magistrati ai quali conferire incarichi direttivi e degli eventuali condizionamenti successivi attinenti all'esercizio della funzione giudiziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e relazione alle Camere)

- 1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul Consiglio superiore della magistratura, di seguito denominata « Commissione ».
- 2. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività e sui risultati dell'inchiesta nonché eventuali proposte di modifica al quadro normativo sulle materie oggetto dell'inchiesta. Prima della conclusione dei lavori presenta altresì alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

(Composizione)

- 1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
- 2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza

assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

- 3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 2.
- 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) acquisire e analizzare la documentazione prodotta dal Consiglio superiore della magistratura a decorrere dall'anno 2012;
- b) indagare sulle modalità con le quali sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore della magistratura a decorrere dall'anno 2012:
- c) indagare sulle modalità con le quali sono stati nominati dal Consiglio superiore della magistratura i presidenti dei tribunali e i procuratori della Repubblica e sui criteri di scelta che ne hanno determinato la nomina a decorrere dall'anno 2012:
- d) acquisire tutti gli atti prodotti dalle correnti in cui è divisa la magistratura e analizzare il loro operato, palese e nascosto, a decorrere dall'anno 2012;
- *e)* indagare su eventuali ingerenze dei partiti o di soggetti comunque esterni al Consiglio superiore della magistratura sui componenti del Consiglio medesimo;

f) procedere alle eventuali ulteriori indagini necessarie al corretto svolgimento dei lavori della Commissione in relazione ai compiti previsti dal presente articolo.

Art. 4.

(Attività di indagine)

- 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.
- 2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
- 3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
- 4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.
- 5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti

- o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
- 2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

- 1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.
- 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

- 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
- 2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento.
- 3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.
- 4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
- 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.